REGOLAMENTO (CEE) N. 2101/91 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1991

che modifica i regolamenti (CEE) n. 646/88, (CEE) n. 2267/90 e (CEE) n. 1641/91 per quanto riguarda il calcolo del titolo alcolometrico volumico di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (4), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 480/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo degli importi regolatori applicabili agli scambi di taluni prodotti del settore vitivinicolo tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna (5), in particolare l'articolo 11,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 646/86 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3887/90 (7), e (CEE) n. 1641/91 (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1961/91 (9), fissano rispettivamente le restituzioni all'esportazione e gli importi compensativi monetari applicabili nel settore vitivinicolo; che per taluni codici di prodotti elencati negli allegati dei suddetti regolamenti i rispettivi importi sono espressi in ecu per % vol ed ettolitro, senza precisazione del titolo alcolometrico da prendere in considerazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2267/90 della Commissione (10) fissa, per la campagna 1990/1991, gli importi regolatori applicabili all'importazione nella Comunità dei Dieci di taluni prodotti del settore vitivinicolo in provenienza dalla Spagna; che per determinati vini tali importi sono espressi in ecu per % vol ed ettolitro, senza precisazione del titolo alcolometrico da prendere in considerazione;

considerando che, ai fini di un'applicazione uniforme delle regole di calcolo, è opportuno menzionare esplicitamente che il titolo alcolometrico da prendere in considerazione per questi prodotti è il titolo alcolometrico volumico totale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 646/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il testa della nota (1), « ecu per % vol ed ettolitro », che figura in calce all'allegato del regolamento (CEE) n. 2267/90 è sostituito dal testo seguente:

« (1) ECU per % vol ed ettolitro [titolo alcolometrico volumico totale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87]. »

Articolo 3

Il testa della nota (1), « % vol/hl », che figura in calce all'allegato I, parte 6, « Settore del vino », del regolamento (CEE) n. 1641/91 è sostituito dal seguente testo:

« (1) Per % vol ed ettolitro [titolo alcolometrico volumico totale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87]. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1991.

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
(5) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 2.
(6) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.
(7) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 146.
(8) GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1.
(9) GU n. L 182 dell'8. 7. 1991, pag. 1.
(10) GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO II

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU % vol/hl (2)	
2009 60 11 100	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2009 60 19 100	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2009 60 51 100	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2009 60 71 100	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
		in ECU/hl	
2204 21 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 21 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 25 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10
		in ECU/hl	
2204 21 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 21 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 29 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 21 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 21 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 35 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10
2204 21 39 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 39 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 21 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 21 59 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 29 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 25 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU/hl	
2204 29 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 29 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 29 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 29 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 29 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 35 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10
2204 29 39 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 39 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 29 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 59 910	02 ; 09	17,25	—
		in ECU % vol/hl (3)	
2204 30 91 100	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2204 30 99 100	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90

(1) Le destinazioni sono identificate come segue :

01 Venezuela.

02 I paesi dell'Africa, eccetto quelli esplicitamente esclusi in 09.

09 Tutte le altre destinazioni, eccetto i paesi seguenti :

— tutti i paesi delle Americhe ai sensi del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione, prorogato dal regolamento (CEE) n. 634/89 (GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 17),
— Algeria,
— Australia,
— Austria,
— Cipro,
— Israele,
— Iugoslavia a decorrere dal 1° settembre 1991,
— Marocco,
— Sudafrica,
— Svizzera,
— Tunisia,
— Turchia.

(2) Titolo alcolometrico volumico potenziale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

(3) Titolo alcolometrico volumico totale definito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 822/87.

NB : I codici di prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3399/90 (GU n. L 331 del 29. 11. 1990, pag. 1). »